

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 3

“PIANIFICAZIONE, REGOLAZIONE ED USO DELLE ACQUE”

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo statuto della Regione Siciliana approvato con Decreto Legislativo 15/05/1946 n. 455 convertito con Legge Costituzionale 26/02/1948 n. 2;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 30/07/1950 n. 878 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di opere pubbliche) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTE** le norme legislative e regolamentari sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
- VISTI** il Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e successive modifiche e integrazioni nonché il Regio Decreto 14/08/1920 n. 1285 (Approvazione del regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche);
- VISTA** la Legge Regionale 08/07/1977 n. 47 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale 18/04/1981 n. 67 disciplinata dall'articolo 6 della Legge Regionale 24/08/1993 n. 24 (Riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali), di recepimento del Decreto Legislativo 22/06/1991 n. 230;
- VISTO** il Decreto Legislativo 2 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche) recepito con Legge Regionale 15 marzo 1994 n. 5;
- VISTA** la Legge 05/01/1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 18/02/1999 n. 238 recante disposizioni per l'attuazione di disposizioni in materia di risorse idriche;
- VISTO** il Decreto Legislativo 11/05/1999 n. 152 recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento;
- VISTA** la Legge Regionale 15/05/2000, n. 10 recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;
- VISTO** il Decreto Legislativo 03/05/2006 n. 152 (Norme in materia ambientale)
- VISTA** la Legge Regionale 16/12/2008 n. 19 (Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il protocollo di legalità stipulato in data 23/05/2011 tra l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, le Prefetture delle province siciliane e Confindustria Sicilia;

X *Keper...*

- VISTO** il Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 20/04/2012 n. 167/Serv.5°/S.G. (Approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale degli Acquedotti della Regione Siciliana);
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 14/06/2016 n. 12 (Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni)
- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 1714/DAR del 27/11/2017 con il quale sono stati aggiornati i "Canoni demaniali unitari relativi all'uso di acqua pubblica e relativi importi minimi per ciascuna tipologia d'uso", per l'anno 2018;
- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti 18/07/2016 n. 1065 con il quale è stato conferito all'ing. Giuseppe Dragotta l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio 3 "Pianificazione, regolazione ed uso delle acque", con la medesima decorrenza;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 04/01/2018 n. 8 con il quale è stato conferito all'ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTA** la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 19 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018;
- VISTE** le istanze, assunte in data 22/12/2000 e in data 15/12/2009, rispettivamente ai numeri 37207 e 47002 del protocollo dell'Ufficio del Genio Civile di Catania e l'allegato progetto a firma del geologo Vincenzo Cartillone, iscritto al n° 1547 dell'Albo Regionale dei Geologi di Sicilia, con le quali la ditta
CARUSO Salvatore - nato a [REDACTED] il [REDACTED] - codice fiscale [REDACTED]
residenza: [REDACTED], via [REDACTED] n° [REDACTED];
NIBALI Vincenza - nata a [REDACTED] il [REDACTED] - codice fiscale [REDACTED]
residenza: [REDACTED], via [REDACTED] n° [REDACTED];
ha chiesto la concessione preferenziale, ai sensi del Regio Decreto 11/12/1933 n.1775, per la derivazione da pozzo sito in contrada Murazzo Rotto, in catasto alla particella 123 del foglio di mappa n. 50 del comune di Randazzo, di un volume annuo di acqua pari a metri cubi 1.849 per uso irriguo di una superficie di Ha 01.96.82 costituita dalle particelle meglio specificate nel disciplinare che al presente si allega costituendone parte integrante;
- VISTO** il parere n. 49234/CT4327 del 23/05/2012 reso dall'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, ai sensi del comma 1 bis dell'art. 7 del R.D. n° 1775/1933 di compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela;
- VISTI** gli atti di compiuta istruttoria -trasmessi con nota prot. n° 27830 del 23/01/2013- con i quali l'Ufficio del Genio Civile di Catania, preso atto che non furono prodotte opposizioni né domande concorrenti e, avuto riguardo alle condizioni locali, alle utenze preesistenti e alla tipologia di derivazione richiesta, esprime il parere che possa assentirsi alla ditta richiedente di derivare dal pozzo sito in contrada Murazzo Rotto, in catasto alla particella 123 del foglio di mappa n. 50 del comune di Randazzo, oggetto dell'istanza, complessivi metri cubi annui 1.849 di acqua, da prelevare nel periodo 1 Aprile÷31 Ottobre di ogni anno, corrispondenti a una portata media nel periodo di l/sec 0,1 pari a moduli 0,001 per uso irriguo;
- CONSIDERATO** che può condividersi il citato parere di compiuta istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile di Catania e pertanto può concedersi alla ditta istante la concessione a derivare acqua dalla fonte sopra citata in aderenza con le conclusioni istruttorie dello stesso ufficio del Genio Civile;

VISTO il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione, redatto in conformità a quanto previsto dal Regio Decreto 14/08/1920 n.1285, sottoscritto dalla ditta istante in data 12/07/2013 presso l'Ufficio del Genio Civile di Catania dove è stato registrato in pari data al n. 32778 di repertorio e che costituisce parte integrante del presente Decreto;

CONSIDERATO che, con riferimento agli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni, questo Dipartimento ha richiesto alla competente Prefettura, il rilascio, della "comunicazione antimafia" ai sensi dell'art. 84 dello stesso Decreto Legislativo;

VISTE le note protocollate ai numeri PR_CTUTG_Ingresso_0111443_20171120 del 20/11/2017 e PR_CTUTG_Ingresso_0114045_20171127 del 27/11/2017 con le quali la Prefettura di Catania ha comunicato che a carico dei richiedenti la concessione non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159;

RITENUTO di assentire alla ditta istante, ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" approvato con Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 e successive modifiche e integrazioni, la concessione come sopra richiesta;

DECRETA

Art. 1 Entro i limiti della disponibilità idrica, salvi i diritti di terzi, è concesso, ai sensi del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 e successive modifiche e integrazioni, alla ditta

CARUSO Salvatore - nato a [REDACTED] il [REDACTED] - codice fiscale [REDACTED]
residenza: [REDACTED], via [REDACTED] n° [REDACTED];

NIBALI Vincenza - nata a [REDACTED] il [REDACTED] - codice fiscale [REDACTED]
residenza: [REDACTED], via [REDACTED] n° [REDACTED];

di derivare dal pozzo sito in contrada Murazzo Rotto, in catasto alla particella 123 del foglio di mappa n. 50 del comune di Randazzo, complessivi metri cubi annui 1.849 di acqua, da prelevare nel periodo 1 Aprile÷31 Ottobre di ogni anno, corrispondenti a una portata media nel periodo di l/sec 0,1 pari a moduli 0,001 per uso irriguo di una superficie di Ha 01.96.82 costituita dalle particelle meglio specificate nel disciplinare che al presente si allega costituendone parte integrante.

Art. 2 La concessione è accordata per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del presente Decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione in premessa citato che al presente si allega costituendone parte integrante e alle condizioni di cui all'art. 17 del Regio Decreto 14/08/1920 n. 1285 che qui si intendono integralmente riportate.

In particolare, come previsto dall'art. 35 del Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775, il concessionario corrisponderà alle finanze della Regione Siciliana, di anno in anno anticipatamente, il canone demaniale che per l'anno in corso viene quantizzato in € 12,72 (*Euro dodici-virgola-settantadue*). Per gli anni successivi, l'importo del canone annuo, aggiornato da questo Dipartimento a seguito della pubblicazione periodica, a cura del Ministero dell'Economia - Dipartimento del Tesoro, dei tassi di inflazione programmata (T.I.P.), potrà essere desunto dalle tabelle pubblicate sui siti on line di questo Dipartimento e degli Uffici del Genio Civile.

Il canone sarà dovuto anche se il concessionario non potrà o non vorrà fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell'art. 55 del R.D. 11/12/1933 n. 1775.

Art. 3 L'introito delle somme di cui al precedente art. 2 sarà imputato sul capitolo 2602 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Siciliana per il corrente esercizio finanziario e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Art. 4 Con il presente Decreto, per l'esercizio finanziario 2018, per il capitolo 2602 capo 16 (3010301003), è accertato l'importo di € 12,72 (*Euro dodici-virgola-settantadue*).


Art. 5 Con il presente Decreto è accertato sul capitolo 2602 capo 16 (3010301003), a far data dall'esercizio finanziario 2019 e fino all'esercizio finanziario 2058, l'importo complessivo di € 508.80 (*Euro cinquecento otto-virgola-ottanta*) da corrispondere in canoni annuali anticipati, determinati, in relazione ai canoni vigenti per l'anno in corso, in € 12,72 (*Euro dodici-virgola-*

settantadue).


- Art. 6** Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L. R. 12 agosto 2014, n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6, della L. R. 7 maggio 2015, n. 9.
- Art. 7** Il presente Decreto sarà quindi trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per il visto di competenza.
- Art. 8** Dopo l'avvenuta registrazione da parte della Ragioneria Centrale di questo Assessorato, il presente Decreto sarà trasmesso al Dirigente del Servizio "Ufficio del Genio Civile di Palermo" che resta incaricato della sua esecuzione con onere di notifica ai soggetti interessati e pubblicazione per estratto sulla G.U.R.S.
- Art. 9** Il presente Decreto acquisterà efficacia solo a seguito dell'esito positivo del controllo da parte della Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.
- Art. 10** Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, da chiunque vi abbia interesse.

Palermo li 21 FEB 2018

Il Funzionario Direttivo
Ing. Antonino Lentini



Il Dirigente del Servizio 3
Ing. Giuseppe Diagotta



Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Cocina



N° 32778 di Repertorio

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI CATANIA

CODICE FISCALE N° 80010770875

Schema di Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione preferenziale della derivazione di acqua dal pozzo ordinario sito in c.da "Murazzo Rotto", foglio 50 - particella 123, del Comune di Randazzo, chiesta con istanze in data 22/12/2000 e 15/12/2009 dalla Ditta Caruso Salvatore - C.F. [redacted] e Nibali Vincenzo - C.F. [redacted], nati a [redacted] rispettivamente il

[redacted] ed il [redacted], ed ivi residenti in Via [redacted] N° [redacted]


ART. 1 - QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE.

La quantità di acqua da derivare dal pozzo ordinario sito nella particella 123 del foglio 50 in c.da "Murazzo Rotto" del Comune di Randazzo, è fissata in misura non superiore a moduli 0,001, pari a lt/sec. 0,1 medi, con portata massima di lt/sec. 12,00 e nella misura di mc/annui 1.849, da prelevare nel periodo dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno, per l'irrigazione di terreni propri estesi Ha. 01.96.82 coltivati a frutteto con presenza di alberi sparsi di ulivo.

ART. 2 - SUPERFICIE DA IRRIGARE.

La superficie da irrigare è di complessivi Ha. 01.96.82.

Le particelle da irrigare sono quelle evidenziate sulla planimetria di progetto a firma del Dott. Geol. Cartillone Vincenzo che fa parte integrante del presente disciplinare e precisamente le particelle 292-293 e 295 del foglio



LA DITTA

Caruso Salvatore

Vincenzo Nibali

I TESTIMONI

[Signature]

IL DIRIGENTE DELEGATO

Donna Rosetta

IL DIRIGENTE TECNICO
CAPO DELL'UFFICIO
(Dott. Ing. S. G. Ragusa)

[Signature]



29 del Catasto Terreni del Comune di Randazzo e le particelle 1-90-104 e 123 del foglio 50 del Catasto Terreni del Comune di Randazzo.

ART. 3 - LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA.

Le opere di presa risultano realizzate in contrada "Murazzo Rotto", foglio 50, particella 123, del Comune di Randazzo. Esse consistono:

- in un pozzo del tipo ordinario della profondità di mt. 15,85 dal piano di calpestio del casotto al cui interno si trova il pozzo stesso e diametro interno di mt. 2,00;
- in un impianto di sollevamento delle acque costituito da elettropompa sommersa marca Flood di potenza pari ad HP: 11, immessa alla profondità di mt. 15,00 dal predetto piano di calpestio, collegata ad una condotta di mandata in acciaio con diametro di mm. 100.

ART. 4 - REGOLAZIONE DELLA PORTATA.

Sotto pena di decadenza della concessione e dell'applicazione delle sanzioni di legge è fatto obbligo alla Ditta concessionaria di limitare l'uso dell'acqua alla quantità sopra stabilita e di non estendere l'irrigazione oltre la superficie sopra indicata.

L'Ufficio del Genio Civile ha facoltà di procedere in ogni tempo ed a spese della Ditta concessionaria alle operazioni tecniche occorrenti per accertare l'adempimento di quanto sopra, regolare l'utenza, stabilendo strumenti limitatori della portata, misuratori dei volumi o dei turni orari.

ART. 5 - DISPOSITIVI PER LA MISURAZIONE DELLE PORTATE E DEI VOLUMI.

E' stato installato, a cura e spese del concessionario della derivazione, idoneo dispositivo per la misurazione della portata e dei volumi, a valle del punto di



prelievo, al fine di conseguire una precisa conoscenza degli utilizzi e delle residue disponibilità d'acqua sul territorio interessato.

Esso consiste in un contatore volumetrico marca **Saleri**, matricola N° **A 150351**. Il misuratore dovrà essere mantenuto in regolare stato di funzionamento.

La Ditta concessionaria dovrà impegnarsi a consentire, anche senza preavviso, che rappresentanti dell'Ufficio istruttore del Genio Civile effettuino visite di controllo e sorveglianza delle apparecchiature installate.

Qualora le apparecchiature di misura fossero sigillate, per disposizione dell'Ente concedente la derivazione, deve essere riservato all'Ufficio del Genio Civile il diritto di rimuovere tali sigilli, dandone immediata comunicazione all'Ente che li ha apposti per l'esecuzione delle necessarie verifiche.

La lettura dei volumi dovrà essere comunicata dalla Ditta concessionaria, annualmente all'Autorità concedente.

La taratura della strumentazione, che dovrà essere effettuata da Ditta specializzata, dovrà avvenire ogni qualvolta l'Ufficio del Genio Civile, al quale le relative certificazioni dovranno essere inviate, lo riterrà opportuno.

La Ditta concessionaria rimane obbligata a presentare all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Servizio Osservatorio delle Acque, Via G. Bonsignore N° 1 - Palermo, dandone opportuna conoscenza all'Ufficio del Genio Civile di Catania, apposito progetto relativo allo strumento di misura installato, ai sensi e per le finalità di cui all'Art. 8 del Decreto Legislativo N° 275/1993 e successive modifiche ed integrazioni. Il progetto dovrà essere presentato entro e non oltre 90 giorni decorrenti

LA DITTA

Caruso Salvatore
Sincenzo Nisoli

I TESTIMONI

[Signature]
[Signature]

IL DIRIGENTE DELEGATO

Damia Beccette

IL DIRIGENTE TECNICO
CAPO DELL'UFFICIO
(Dott. Ing. S. G. Ragusa)

[Signature]



dalla data di notifica del decreto di concessione.

ART. 6 - GARANZIE DA OSSERVARSI.

Saranno, a carico della Ditta concessionaria, eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e della tutela della qualità e del buon regime idraulico, a garantire l'equilibrio della capacità dell'acquifero, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

ART. 7 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE.

La concessione di cui trattasi viene fatta senza pregiudizio delle concessioni preesistenti e dei diritti dei terzi già riconosciuti o che ancora fossero da riconoscere e, pertanto, l'Amministrazione concedente si dichiara estranea ad ogni eventuale litigio e molestia che per il fatto della concessione stessa potrà insorgere. L'Amministrazione concedente, altresì, non garantisce la quantità d'acqua concessa, la quale potrà ridursi ed anche venir meno del tutto per quelle disposizioni di carattere cautelare atte a garantire l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica naturale dell'acquifero, ad evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate e per quant'altro sia utile in funzione del controllo per il miglior regime delle acque, per i fatti pregiudizievoli esistenti, per carenza idrica, nonchè per assicurare nei corsi d'acqua, il minimo deflusso costante vitale, ove definito, delle esigenze di tutela della qualità e dell'equilibrio stagionale del corpo idrico, delle opportunità di risparmio, riutilizzo e riciclo della risorsa, senza che per ciò la Ditta concessionaria abbia alcun diritto a richiedere verso la Regione,

indennizzi di sorta per opere eseguite, spese sostenute per perdite di colture e per quanto altro possa dipendere da ogni incompatibilità della concessione che viene, quindi, fatta a totale rischio della Ditta concessionaria. La concessione non può essere ceduta, nè in tutto nè in parte, senza il nulla osta dell'Amministrazione concedente.

ART. 8 - DURATA DELLA CONCESSIONE.

Salvi i casi di decadenza, rinuncia o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del decreto di concessione.

Qualora allo scadere della concessione persistano i fini della derivazione, atte a garantire l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica naturale dell'acquifero e ad evitare pericoli di intrusione di acque salate, non ostino superiori ragioni di pubblico interesse e non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti nel territorio, essa sarà rinnovata, con riguardo all'effettivo fabbisogno della superficie da irrigare, dei tipi di colture praticate anche a rotazione, dei relativi consumi medi e dei metodi di irrigazione.

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, la Regione ha diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite o di obbligare il concessionario a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori per il ripristino dei luoghi, nelle condizioni richieste per il pubblico interesse.

ART. 9 - CANONE.

La Ditta concessionaria corrisponderà alle Finanze della Regione Siciliana, di anno in anno anticipatamente, a decorrere dalla data del decreto di concessione il canone annuo di €. 12,03 per l'anno 2014 e successivi, ai sensi



LA DITTA

Caruso Salvatore

Sincera Nibbi

I TESTIMONI

[Signature]

[Signature]

IL DIRIGENTE DELEGATO

Samie Beccette

IL DIRIGENTE TECNICO
CAPO DELL'UFFICIO
(Dot. Ing. S. G. Ragusa)



REGIONE SICILIANA
DIP. ART. 114

dell'Art. 15 della L.R. N° 4/2003 e del D.D.S. 21/12/2012, n. 3682, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell'Art. 55 del T.U. N° 1775/1933, fatti salvi i periodici aggiornamenti nonché gli eventuali aumenti derivanti da successive norme.

ART. 10 - PAGAMENTI E DEPOSITI.

Sempre restando a carico della Ditta concessionaria tutte le spese inerenti la concessione per registrazioni, copie di disegni, atti, stampe, ecc., all'atto della firma del presente disciplinare la Ditta medesima ha dimostrato, con la produzione delle regolari quietanze, di avere effettuato:

a) il deposito di €. 30,99 come da quietanza N° 9089 in data 22/04/2008 della Cassa Regionale, a termine del comma 2° dell'Art. 7 del T.U. N° 1775/1933 e successive modifiche ed integrazioni;

b) il pagamento della somma di €. 5,16 tramite bollettino di c/c postale N° 17770900 in data 26/03/2013, intestato a Cassa Provinciale della Regione Siciliana-Gestione Banco di Sicilia, per pagamento tassa di CC.GG. di cui alla L.R. N° 67/1981 - Tasse di concessioni governative regionali - Palermo;

c) il pagamento delle somme dovute per canoni pregressi a decorrere dal 1999 e fino all'anno 2013, nella misura di:

- €. 80,31 per gli anni dal 1999 al 2008 tramite mod. F23, presso Banco di Sicilia S.p.A. - Agenzia di Randazzo in data 22/04/2008;

- €. 46,48 per gli anni dal 2009 al 2012 tramite bollettino di c/c postale in data 22/10/2012;

- €. 11,85 per l'anno 2013 tramite bollettino di c/c postale in data 26/03/2013.



ART. 11 - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI.

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare la Ditta concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del Testo Unico e delle relative norme regolamentari nonché di tutte le disposizioni legislative e delle relative norme regolamentari intervenute successivamente concernenti le derivazioni ed il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

ART. 12 - DOMICILIO LEGALE.

Per ogni effetto di legge la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio presso la Casa Comunale di Randazzo nel cui territorio ricadono le opere di presa.

ART. 13 - CLAUSOLA IGIENICO-SANITARIA.

La concessione regolata dal presente disciplinare potrà, per motivi igienico-sanitari, essere revocata in qualsiasi momento, senza preavviso alcuno, senza che la Ditta concessionaria abbia nulla a pretendere dall'Amministrazione per risarcimento danni.

La Ditta concessionaria resta obbligata a far eseguire, a proprie spese, dall'A.S.P. competente per territorio le analisi chimico-batteriologiche delle acque derivate ogni qualvolta l'Amministrazione lo riterrà opportuno a tutela della falda interessata e della salute pubblica.

ART. 14 - CLAUSOLA DI SOLIDARIETA'

La concessione che forma oggetto del presente disciplinare è fatta in solido alla Ditta Caruso Salvatore e Nibali Vincenza.

Conseguentemente qualora una delle parti venga meno agli obblighi inerenti



alla concessione, l'altra sarà obbligata ad ottemperarvi, restando autorizzata ad esercitare la concessione con tutti gli oneri relativi.

LA DITTA CONCESSIONARIA CHE ACCETTA

Caruso Salvatore
Vincenzo Nibali

La sottoscritta Dott. ssa Sonia Berretta delegata con nota N° 40047 in data 01/02/2012 dal Capo Servizio dell'Ufficio del Genio Civile di Catania, in esecuzione alle disposizioni contenute nella nota N° 15586/CT 4327 in data 15/02/2013 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, Servizio 12° Risorse Idriche e Regime delle Acque

DICHIARA

che la Ditta Caruso Salvatore - C.F. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED], e Nibali Vincenzo - C.F. [REDACTED], nata a Randazzo il [REDACTED], ha firmato in data 12 LUG. 2013 il presente disciplinare in fine e sul margine di ciascun foglio intermedio alla presenza della sottoscritta e dei due testimoni in persona del geometra Ingolf Di Franco e del geometra CARMELO GUGLIUCCIMO aventi tutti i requisiti prescritti dalla legge.

I TESTIMONI

[Signature]
[Signature]

IL DIRIGENTE DELEGATO

S. Berretta

Sonia Berretta

